



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2011 (16.12)
(OR. en)**

18354/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0377(COD)**

**ENV 942
IND 173
PROCIV 167
CODEC 2368**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	18092/11 ENV 926 IND 166 PROCIV 165 CODEC 2307
n. prop. Comm.:	18257/10 ENV 892 IND 190 PROCIV 190 CODEC 1586 - COM(2010) 781 definitivo
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso III) - Relazione sullo stato dei lavori

I. Introduzione

1. Il 22 dicembre 2010 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, basata sull'articolo 192, paragrafo 1 (ambiente) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e soggetta alla procedura legislativa ordinaria. La proposta è corredata di una valutazione d'impatto. Una volta adottata, essa abrogherà e sostituirà, a decorrere dal 1° giugno 2015, l'attuale direttiva 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose¹ (Seveso II), che si applica a circa 10 000 stabilimenti nell'UE.

¹ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

2. Le principali modifiche introdotte nella proposta della Commissione rispetto alla direttiva Seveso II sono le seguenti:
- allineamento dell'allegato I della direttiva (che definisce le sostanze che rientrano nel suo ambito di applicazione) con il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele² (le disposizioni del regolamento CLP diverranno definitive a decorrere dal 1° giugno 2015);
 - inclusione di meccanismi correttivi al fine di adeguare l'allegato I per far fronte alle situazioni che potrebbero crearsi nel tempo qualora determinate sostanze che comportano/non comportano un pericolo di incidenti rilevanti venissero rispettivamente incluse o escluse;
 - rafforzamento delle disposizioni concernenti l'accesso del pubblico alle informazioni relative alla sicurezza, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia, nonché miglioramento delle modalità con cui le informazioni sono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise;
 - introduzione di norme più rigorose per quanto riguarda le ispezioni degli impianti al fine di assicurare un'attuazione e un'applicazione efficaci della normativa in materia di sicurezza.
3. Le restanti modifiche hanno carattere tecnico e sono intese a chiarire e aggiornare talune disposizioni, segnatamente razionalizzandole e semplificandole al fine di ridurre gli oneri amministrativi superflui.
4. Il 4 ottobre 2011 la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha votato 145 emendamenti³ alla proposta. Il voto della plenaria del Parlamento europeo è previsto per il 1° febbraio 2012.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere⁴ il 15 giugno 2011. Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere alcun parere.

² GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

³ A7-0339/2011

⁴ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 138.

II. Lavori in sede di Consiglio

6. Nel corso della presidenza ungherese il Gruppo "Ambiente" ha discusso il testo della proposta originaria della Commissione e due testi di compromesso della presidenza. Una relazione sullo stato dei lavori⁵ è stata presentata al Consiglio il 21 giugno 2011.
7. La proposta è stata esaminata in modo approfondito nel corso della presidenza polacca. Il gruppo "Ambiente" ha tenuto sei riunioni: il 7 e 25 luglio, il 5 e 26 settembre, il 24 e 25 ottobre ed il 3 novembre (solo a livello di addetti), nelle quali ha esplorato in profondità la proposta, concentrandosi su questioni chiave quali l'ambito di applicazione, le deroghe, l'informazione del pubblico, le ispezioni, la comunicazione di informazioni e la riservatezza.
8. Il gruppo "Ambiente" ha esaminato due testi di compromesso della presidenza. Una riunione del gruppo "Ambiente" è stata dedicata all'esame degli emendamenti dell'ENVI.

III. Lavori nell'ambito del Parlamento europeo

9. Poiché il PE ha comunicato alla presidenza, nel corso di contatti informali, la sua disponibilità ad un accordo in prima lettura e, sulla stessa linea, che la Commissione ha comunicato a titolo informale la sua intenzione di facilitare tale processo, la presidenza ha esplorato a livello tecnico e politico le possibilità di portare a termine tale accordo in tempi brevi affinché gli Stati membri ed i soggetti interessati dispongano del massimo tempo possibile per adattarsi alle nuove disposizioni entro il 1° giugno 2015.
10. Dopo aver ricevuto mandato da parte del Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper) il 4 e 9 novembre 2011, la presidenza ha tenuto un trilogio informale il 10 novembre 2011 e presentato un progetto di testo di compromesso che integrava svariati emendamenti dell'ENVI. La riunione ha individuato le questioni politiche chiave. La presidenza ha riferito al Coreper l'11 novembre 2011 riguardo alla riunione summenzionata. Al fine di preparare le prossime fasi, il 25 novembre si è tenuta una riunione tecnica a tre.

⁵ 11312/11.

11. Nella prospettiva di un secondo triloquio, inizialmente previsto per il 1° dicembre 2011, la presidenza ha riveduto il progetto di testo di compromesso tenendo conto dell'esito del triloquio informale del 10 novembre 2011 e della riunione tecnica a tre del 25 novembre 2011. Le modifiche riguardavano varie disposizioni della direttiva in relazione ai seguenti ambiti:

- questioni politiche: ambito di applicazione, informazione del pubblico, accesso alle informazioni e riservatezza, accesso alla giustizia;
- questioni tecniche: proprietà, definizioni, effetto domino, piano di emergenza, autorità locali, subappalti, migliori tecniche disponibili, relazioni, ripristino dell'ambiente in caso di danni ambientali, descrizione delle misure adottate per far fronte all'impatto finanziario di un incidente rilevante.

IV. Situazione dei lavori - progressi sulle questioni

12. Ambito di applicazione

La questione principale è l'allineamento dell'allegato I della direttiva con il regolamento CLP. La parte più controversa è quella riguardante la categoria 3 dei pericoli per la salute. Poiché alcuni Stati membri hanno chiesto la soppressione totale della categoria 3 dall'allegato I, parte I, Sezione H2 "Tossicità acuta" e poiché altri Stati membri hanno appoggiato la proposta originaria della Commissione, la presidenza ha proposto la seguente soluzione di compromesso: soppressione dell'esposizione per via cutanea dalla sezione H2 "Tossicità acuta", categoria 3 ed introduzione nell'allegato I, parte 2 di tre nuove sostanze specificate. Occorre sottolineare che le tre sostanze inserite nell'elenco delle sostanze specificate di cui all'allegato I sono state individuate dal gruppo incaricato dell'allineamento dell'allegato I della direttiva Seveso II con il regolamento CLP (istituito dalla Commissione). Il testo proposto dalla presidenza mira a creare un equilibrio tra queste posizioni.

13. Deroghe per sostanze specifiche

Alla luce dei risultati della riunione del gruppo di esperti sulle deroghe (svoltasi nel maggio 2011) la presidenza ha proposto di inserire nella direttiva dei criteri per applicare deroghe a sostanze specifiche. La maggioranza degli Stati membri ha accolto tale proposta.

14. Informazione del pubblico

Alcune delegazioni si sono dichiarate favorevoli, per tutti gli stabilimenti Seveso, a rendere disponibili al pubblico le modalità di avvertimento e informazione della popolazione interessata in caso di incidenti rilevanti, nonché informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione interessata dovrebbe intraprendere ed i comportamenti da adottare in caso di incidenti rilevanti. Un secondo gruppo di delegazioni sostiene la proposta originaria della Commissione, ritenendo che questo tipo di informazioni dovrebbe essere fornito unicamente per gli stabilimenti di soglia superiore.

15. Ispezioni

Considerato che alcuni Stati membri non sono favorevoli all'ipotesi di avere periodi fissi per quanto riguarda la frequenza delle ispezioni e che altri Stati membri li considerano invece necessari, la presidenza ha introdotto degli elementi di flessibilità nelle disposizioni pertinenti della direttiva.

16. Comunicazione di informazioni e riservatezza

Dato il carattere sensibile delle informazioni da divulgare in base alle disposizioni della direttiva, la presidenza ha proposto vari chiarimenti e modifiche al fine di gestire le informazioni in modo sicuro ed adeguato.

Inoltre, le definizioni delle varie categorie di stabilimenti sono state migliorate in modo da aumentare la coerenza del testo.

V. Situazione dei lavori - dettagli sui progressi

17. Dalle discussioni in sede di Gruppo "Ambiente" è emersa un'ampia intesa tra gli Stati membri e la Commissione sui seguenti elementi, fatta salva la necessità di riesaminare alcuni dettagli:

- considerando;
- oggetto;
- definizioni;
- applicazione della direttiva ad una particolare sostanza e miscela;
- obblighi generali del gestore;
- notifica inviata dal gestore all'autorità competente;
- attuazione della strategia per la prevenzione degli incidenti rilevanti - MAPP.
Riguardo alla disposizione sull'attuazione della MAPP da parte dei sistemi di gestione della sicurezza o altre misure appropriate, la presidenza ha proposto un testo di compromesso che ha incontrato il favore della maggioranza degli Stati membri;
- effetto domino;
- rapporto di sicurezza;

- informazioni inviate dal gestore all'autorità competente in caso di modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito;
- piani di emergenza, anche se occorre proseguire la discussione in merito alla disposizione che rimanda alle procedure di cui alla direttiva 2003/35/CE riguardo alla consultazione del pubblico in caso di introduzione o modifica sostanziale di piani di emergenza esterni;
- pianificazione territoriale;
- consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale;
- informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante;
- misure che devono essere adottate dall'autorità competente;
- informazioni che gli Stati membri devono comunicare in seguito ad un incidente rilevante;
- autorità competente;
- divieto di esercitare l'attività;
- scambi di informazioni e sistema informativo;
- comunicazione di informazioni e riservatezza;
- esclusione dell'allegato I dal campo di applicazione dei poteri della Commissione di adottare atti delegati per adeguare gli allegati ai progressi tecnici;
- esercizio e revoca della delega dei poteri conferiti alla Commissione;
- obiezione agli atti delegati;

- ruolo del comitato delle autorità competenti istituito in base alla direttiva Seveso II per l'attuazione di talune disposizioni della nuova direttiva Seveso III;
- sanzioni in caso di violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;
- recepimento: soppressione della tavola di concordanza al momento della comunicazione alla Commissione del testo delle nuove disposizioni ed introduzione di un nuovo paragrafo relativo alla classificazione degli olii combustibili densi durante il periodo di transizione.

VI. Stato dei lavori - principali questioni in sospeso

18. Nell'ambito delle discussioni in sede di Consiglio e con il PE le principali questioni in sospeso sono:

- l'ambito di applicazione, in particolare riguardo ai pericoli per la salute e alle pertinenti vie di esposizione (allegato I, sezione H2, categoria 3);
- le informazioni per il pubblico;
- l'accesso alla giustizia, laddove si dovrebbe tener conto della legislazione dell'Unione.

VII. Prossime tappe

19. I progressi compiuti nel corso del secondo semestre del 2011 aprono la strada ad ulteriori negoziati con il Parlamento europeo.



Si invita il Consiglio a prendere atto della relazione sullo stato dei lavori, elaborata a cura della presidenza.
